

COMUNE DI GUIGLIA
TASI – TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI
Modalità per il pagamento per l'anno 2016

Di seguito si comunicano e le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno 2016, con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 01/03/2016:

Aliquote Deliberate dal Consiglio Comunale di Guiglia in data 01/03/2016 con propria deliberazione n. XXX		Aliquota
	Abitazioni principali (SOLTANTO I FABBRICATI CLASSIFICATI NELLE CATEGORIE A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	0,33 %
	Immobili posseduti dalle imprese e destinati alla vendita (cosiddetti "beni merce")	0,25 %
	Aree edificabili	0,00 %
	Fabbricati rurali strumentali	0,00%
	Altri immobili	0,00 %

!!!!!! ATTENZIONE: dal 2016 la TASI non è PIU' dovuta per le seguenti categorie di immobili:

a) abitazione principale e relativa pertinenza (esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9, che continuano ad essere assoggettati sia alla TASI che all'IMU).

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR n° 616/1977.

c) abitazione principale assegnata all'ex coniuge per legge.

!!!!!! ATTENZIONE : dal 2015 (e anche per il 2016) gli immobili posseduti da imprese e destinati alla successiva rivendita (e che non sono assoggettati ad IMU dal 01/07/2013) **sono assoggettati a TASI**.

I Contribuenti dovranno

- entro il 16 giugno 2016 effettuare il versamento della prima rata della TASI. dovuta per l'anno d'imposta 2016. .
- entro il 16 dicembre 2016, effettuare il versamento a titolo di saldo (al netto di quanto versato il 16 giugno).

Di seguito si elencano le linee essenziali dell'Imposta.

Quali soggetti interessata	Proprietari di immobili; titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi; i concessionari di beni immobili; il locatario finanziario di beni immobili. In caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione e quindi l'imposta è dovuta dal coniuge assegnatario.
Quali immobili riguarda	Fabbricati, terreni, aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. DI FATTO NEL COMUNE DI GUIGLIA, PER L'ANNO 2016, L'IMPOSTA RIGUARDA SOLAMENTE GLI IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE (classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze nonché GLI IMMOBILI POSSEDUTI DALLE IMPRESE E DESTINATI ALLA VENDITA ("BENI MERCE").
Cosa si intende per Abitazione principale e pertinenze (Nota Bene: dal 2016 solo per i fabbricati classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9)	Per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare <u>dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente</u> . Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale le agevolazioni (aliquota ridotta e detrazione) per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano <u>per un solo immobile</u> (es. coniugi non separati con residenze in 2 fabbricati diversi). Per <u>pertinenze</u> si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Sono assimilate alle abitazioni principali: <ul style="list-style-type: none">- le unità immobiliari assegnate all'ex coniuge, in caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP istituiti in attuazione dell'art.93 del DPR 616/1977.
Qual è la base imponibile	Fabbricati destinati ad abitazione principale e Fabbricati "merce": la rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per: <ul style="list-style-type: none">- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5- 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5- 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5)- 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1 Fabbricati strumentali all'attività agricola: Non soggetti a TASI per 2016 (aliquota 0,00%) Aree edificabili: Non soggetti a TASI per 2016 (aliquota 0,00%) Terreno agricolo: Esenti da IMU nel Comune di Guiglia (in quanto Comune Montano)
Termini di Versamento:	1^ rata pari al 50% dell'importo ottenuto applicando le aliquote deliberate nell'anno 2016 entro il 16.06.2016. 2^ rata a saldo dell'importo annuale dovuto entro il 16.12.2016 applicando le aliquote deliberate per l'anno 2016 (al netto di quanto versato con la 1^ rata).
Modalità di Versamento	Il versamento dell'imposta si effettua esclusivamente con modello F24 (ESCLUSIVAMENTE) la cui compilazione deve essere fatta utilizzando i seguenti codici: 3958 - TASI relativa ad Abitazione Principale e relative pertinenze 3961 - TASI relative ad Altri fabbricati
Regolamento	Per completezza di informazione esistono anche i seguenti codici ,ma che, <u>per l'anno 2016</u> , non dovranno essere utilizzati nel nostro Comune, in quanto non è prevista la tasi per le seguenti tipologie di immobili: 3959 - TASI relativa a Fabbricati rurali ad uso strumentale 3960 - TASI relativa ad Aree fabbricabili Il codice Comune da indicare nel modello F24 è E264 Il Comune di Guiglia ha stabilito un limite minimo per il versamento (già previsto nella precedente disciplina dell'ICI): non si fa luogo al versamento se l'imposta annuale da corrispondere non supera € 12. Il Comune ha adottato con delibera n. 15 del 11/04/2014 un regolamento che disciplina alcuni aspetti della TASI

Di seguito si riporta il link per il calcolo della TASI e la predisposizione del modello F24 per effettuare il pagamento.

http://www.amministrazionicomunali.it/imutasi/calcolo_imu_tasi.php

IMPORTANTE:

IN FASE DI INSERIMENTO DEI DATI, NEL LINK SOPRA INDICATO, SI DOVRANNO DIGITARE MANUALMENTE LE ALIQUOTE CHE SONO STATE INDICATE NELLA PRESENTE INFORMATIVA

Nota bene: il servizio è fornito solamente a titolo sperimentale.

Il programma di calcolo della TASI sarà realizzato con la massima cura, ed è stato testato da parte del nostro Comune, ma ciò nonostante il Comune di Guiglia NON È RESPONSABILE di eventuali danni derivati da errori di calcolo o bug software e da eventuali inserimenti di rendite errate (per qualsiasi motivo) da parte del contribuente.

L'utente che utilizza il software (nel link sopra indicato) per il calcolo dell'IMU solleva il Comune di Guiglia da qualsiasi responsabilità, ed è tenuto a verificare sempre la correttezza del calcolo prima di procedere al pagamento.

Vi invitiamo a tenervi aggiornati collegandovi al nostro portale www.comune.guiglia.mo.it. o a rivolgervi all'Ufficio IMU, tel. 059709979 – email: imu@comune.guiglia.mo.it

Guiglia lì 5 marzo 2016

Il Funzionario Responsabile
Roli Stefano